



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674
e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 29/09/2023

Verbale numero 84

COPIA

**Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023/2025
- INTEGRAZIONE**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17.00, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO Sindaco
CAMPANELLI NAZZARENO Vice Sindaco
MEDORI LUIGINO Assessore

e risultano assenti

GALIFFA ILARIA Assessore
BONVETTI VERONICA Assessore

ne risultano presenti n.3 e assenti n. 2

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **Dott. VALERIO BRIGNOLA** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art.39 della L. n.449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- in particolare, a norma dell'art.91 del D. Lgs. n.267/2000, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

Visto l'art.4 del D. Lgs. n.75/2017, modificativo dell'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, che introduce una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di personale - da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter - nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 08/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili - posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici - e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte dell'Ente verso obiettivi di riduzione della spesa;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, L. n.449/1997; art.6, c.2 Decreto Legislativo n.165/2001; art.91 Decreto Legislativo n.267/2000);
2. abbiano rispettato le norme sul contenimento della spesa di cui all'art.1 commi 557 e seguenti della legge n.296/2006;
3. abbiano effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero (art.33, comma 1, Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato dall'art.16 della L. n.160/2016);
4. abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo n.198/2006 e art.6, comma 6, Decreto Legislativo n.165/2001);
5. abbiano adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) (art.6 D.L. n.80/2021);
6. abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo n.267/2000, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;
7. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 commi da 1-quinquies a 1 octies del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge n.160/2016). Il vincolo permane fino all'adempimento;
8. per l'anno 2022, come ribadito dalla Circolare MEF n.5 del 09/03/2020, ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art.1 della L. n.145/2018, aver conseguito il risultato di

- competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), parametri questi fissati dal Decreto 1° agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.196 del 22/08/2019;
9. rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185, e dall'art.27 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, in materia di certificazione del credito;
 10. non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art.243 del D. Lgs. n.267/2000;

Preso atto che la dotazione organica del Comune di Sant'Egidio risulta inferiore a cinquanta dipendenti per cui non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 24 giugno 2022 n.81;

Verificato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata:

- con riferimento al punto 1:

ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 30/06/2022, poi modificata con deliberazione giuntale n.96 del 12/10/2022 e da ultimo con la deliberazione giuntale n.131 del 30/12/2022;

- con riferimento al punto 2:

per quanto concerne la spesa di personale calcolata ai sensi dell'art.1, commi 557 e seguenti, della L. n.296/2006, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 - come da prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - già senza usufruire della deroga di cui all'art.7, comma 1, del D.M. 17/03/2020;

- con riferimento al punto 3:

con la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 20/01/2023, ha evidenziato che non risultano eccedenze di personale e/o situazioni di soprannumero;

- con riferimento al punto 4:

ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 23/02/2023 il Piano delle Azioni Positive triennio 2023/2025;

- con riferimento al punto 5:

ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) triennio 2023/2025 con deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 21/06/2023;

- con riferimento al punto 6:

ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, con deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 24/08/2023, cui, per gli enti locali, è unificato il Piano della Performance;

- con riferimento al punto 7:

con Deliberazione di Consiglio Comunale del 22/05/2023 n.16, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con i relativi allegati. L'invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche è stato completato in data 23/05/2023, come si evince dalla Certificazione BDAP MEF;

con deliberazione di Consiglio Comunale del 04/07/2023 n.23, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022. L'invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche è stato completato in data 05/07/2023, come si evince dalla Certificazione BDAP MEF;

con deliberazione di Giunta Comunale del 18/08/2023 n.68 è stato approvato lo schema di Bilancio consolidato esercizio 2022 la cui scadenza per l'approvazione in sede consiliare è fissata al 30 settembre 2023;

- con riferimento al punto 8:

come emerge dalla deliberazione di Consiglio Comunale del 04/07/2023 n.23, di approvazione del Rendiconto di gestione 2022, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri, il Comune presenta il Conto del bilancio dell'esercizio 2022 con:

- un risultato di competenza pari ad euro 808.538,56 (W1 non negativo),
- il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere);

- con riferimento al punto 9:

ha adempiuto alle richieste di certificazioni su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. n.185/2008;

- con riferimento al punto 10:

non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art.243 del D. Lgs. n.267/2000 come si evince dal Rendiconto di gestione 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 04/07/2023 n.23, allegato I);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 30/12/2022, con la quale si è provveduto ad integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per l'anno 2023, al cui contenuto integralmente si rinvia, con la quale è stato deliberato di procedere alle seguenti assunzioni:

Anno 2023				
	Posti n.	Categoria	Profilo professionale	Modalità di reclutamento
Tempo indeterminato e pieno	1	C - posizione inquadramento C.1	Istruttore Amministrativo - già previsto nel Piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 30/06/2022	Assunzione: -secondo la procedura delineata dall'art.62 bis, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, subordinata all'esito della procedura di cui agli art.34 bis dello stesso Decreto - destinata all'Area Economico Amministrativa Servizio Tributi
Tempo indeterminato e pieno	1	C - posizione inquadramento C.1	Istruttore amministrativo	Assunzione: -secondo la procedura delineata dall'art.62 bis, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, subordinata all'esito della procedura di cui agli art.34 bis dello stesso Decreto - destinata all'Area Economico Amministrativa Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
Tempo indeterminato e pieno	1	B.3 - posizione inquadramento B.3	Autista scuolabus	Assunzione: -secondo la procedura delineata dall'art.62 bis, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, subordinata all'esito della procedura di cui agli art.34 bis dello stesso Decreto - destinata all'Area Economico Amministrativa Servizi Sociali e Scolastici
Tempo indeterminato e pieno	1	C - posizione inquadramento C.1	Agente Polizia Locale	Assunzione: -secondo la procedura delineata dall'art.62 bis, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, subordinata all'esito della procedura di cui agli art.34 bis dello stesso Decreto - destinata al Corpo di Polizia Locale
Tempo indeterminato e pieno	2	C - posizione inquadramento C.1	Istruttore Tecnico	Assunzioni: -secondo la procedura delineata dall'art.62 bis, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, subordinata all'esito della procedura di cui agli art.34 bis dello stesso Decreto - destinate all'Area Tecnica Ambiente e Territorio

Dato atto che, con determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.178 del 04/09/2023, si è proceduto all'assunzione dell'Autista scuolabus e con determinazione n.191 del 18/09/2023, è stata disposta l'assunzione di un Istruttore Amministrativo per il Servizio Bilancio e Programmazione, entrambe previste nel programma del fabbisogno di personale per l'anno 2023, di cui alla deliberazione sopra richiamata e che sono in corso di svolgimento le procedure finalizzate alle altre assunzioni previste per l'anno 2023;

Constatato che le figure apicali di questo Ente sono inquadrate come Dirigenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 18/09/2023 ad oggetto: "Comando presso il Ministero dell'Interno del dipendente di ruolo Dott. Andrea Luzi - Autorizzazione" con la quale:

- è stato autorizzato il dipendente Dott. Andrea Luzi - Dirigente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata dal 31/12/2002 - al comando presso il Ministero dell'Interno, Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Pescara, per il periodo 01/10/2023-30/09/2026,
- è stato dato atto che il Ministero dell'Interno, in quanto utilizzatore delle prestazioni lavorative, corrisponderà direttamente al dipendente comandato il trattamento economico fondamentale ed accessorio e sosterrà le spese relative agli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;

Evidenziata la necessità di avvalersi di una figura dirigenziale per l'Area Economico-Amministrativa per far fronte al temporaneo comando del proprio dipendente presso il Ministero dell'Interno, possibilità questa ammessa dalla Corte dei Conti Sardegna n.39/2014/PAR;

Visto l'art.1, comma 557, Legge 30 dicembre 2004 n.311, nel testo vigente, che testualmente recita: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitantiomissis..... possono servirsi dell'attività*

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: *"L'art.1, comma 557, della Legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";*

Considerato che il citato parere del Consiglio di Stato, reso al Ministero dell'Interno, precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art.53, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Preso atto che, sulla base del predetto parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Interno, con Circolare n.2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

Rilevato che, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.66/2003, la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

Visto altresì il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art.1, comma 557, Legge n.311/2004;

Considerato che - con la deliberazione n.23 del 20 giugno 2016 della Sezione delle Autonomie - la Corte dei Conti ha avuto modo di osservare che la prestazione resa da un dipendente di ente locale a tempo pieno, al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, ai sensi dell'art.1, comma 557, della citata Legge n.311/2004, si inquadra all'interno di un nuovo rapporto di lavoro;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato con il parere n.3764/2013, di conferma del predetto parere n.2141/2005, e recepito *in toto* dal Ministero dell'Interno con la Circolare n.2 del 26 maggio 2014, ha ribadito che con la disposizione *de qua* si intende consentire ai dipendenti degli enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri enti locali, di piccole dimensioni ovvero associati tra loro, e ciò, non solo ai titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì anche ai titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno (v. il citato parere n.2141/2005). In questo assetto, la seconda attività lavorativa del dipendente di altro ente può (*rectius* deve) avvenire in forza di un nuovo contratto di lavoro subordinato (a tempo parziale), sulla base di apposita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in capo alla quale permane in ogni caso il rapporto di lavoro a tempo pieno, che quest'ultima continuerà a gestire in assoluta autonomia e senza alcuna modificazione o novazione, oggettiva o soggettiva, dello stesso;

Rilevato che ai sensi dell'art.53, comma 2, D. Lgs. n.165/2001 *"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";*

Considerato che il contratto di lavoro part-time per le qualifiche dirigenziali è da ritenersi legittimo quando indica il limite quantitativo della prestazione lavorativa, rimettendone all'autonomia del dipendente la distribuzione dell'orario (Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 1° settembre 2008 n.22.003);

Considerato quindi che:

- 1) il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha una popolazione inferiore ai 25.000 abitanti,
- 2) il dipendente da assumere utilizzando il c.d. "scavalco d'eccedenza" deve risultare a tempo pieno presso l'Amministrazione di appartenenza,
- 3) il dipendente da assumere utilizzando il c.d. "scavalco d'eccedenza" deve essere autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza;

Precisato che l'incarico in esame - ex art.1, comma 557, della L. n.311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. *ex multis*, Corte dei Conti Lombardia n.3/2009) non rientra nel novero degli incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art.7, commi 6 e ss. del D. Lgs. n.165/2001, nel testo vigente, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio Comunale;

Evidenziato che le disposizioni dettate dal D.M. del 17/03/2020 non rilevano ai fini del presente atto in quanto le norme ivi contenute, come indicato all'art.1, comma 1, riguardano esclusivamente *"le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato";*

Richiamato l'art.9, comma 28, del Decreto Legge n.31/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, nel testo vigente, che interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi

di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, limite che per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1 della Legge n.296/2006, diventa del 100%;

Richiamata la sentenza n.173/2012 della Corte Costituzionale la quale chiarisce che l'art.9, comma 28, lascia alle singole Amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste; ciascun ente pubblico, pertanto, può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare i limiti individuati dalle disposizioni legislative;

Preso atto quindi che è l'Ente che decide autonomamente, sempre nel limite richiesto dalla norma, quale tipologia di lavoro flessibile utilizzare nell'anno e quanta spesa destinare a tale fine, indipendentemente dalle tipologie utilizzate nel 2009 e dalla relativa spesa sostenuta per ciascuna di esse;

Dato atto che sempre l'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2009, citato, dispone che *"sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267"*;

Richiamata la deliberazione già citata n.23 del 20 giugno 2016 della Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte dei Conti ha indicato che se l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, gli oneri della prestazione aggiuntiva, inquadrata in un nuovo rapporto di lavoro, dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art.9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo;

Dato atto che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si è avvalso di forme di lavoro flessibile nell'anno 2009 (contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa) che hanno determinato una spesa complessiva pari ad euro 277.084,83 che - avendo l'Ente rispettato il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 come richiesto dall'art.1, commi 557 e seguenti, della L. n.296/2006 - costituisce quindi il limite per la spesa relativa a forme di lavoro flessibile;

Preso atto che per l'anno 2023 l'unica spesa sostenuta dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata per forme di lavoro flessibile è quella riconducibile ai contratti di somministrazione lavoro per un importo pari ad euro 215.609,35 e che per l'anno 2024 la spesa in questione si ridurrà essendo stata effettuata l'assunzione a tempo indeterminato dell'autista scuolabus ed essendo in corso di svolgimento la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata che, attualmente, costituisce la voce principale di spesa in riferimento al lavoro flessibile;

Ritenuto quindi, di avvalersi, ai sensi dell'art.1, comma 557, L. n.311/2004, della prestazione lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altro Ente locale con qualifica dirigenziale, debitamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, al di fuori del suo orario ordinario di lavoro, per 12 ore settimanali, nel limite di quanto stabilito dall'art.4 del D. Lgs. n.66/2003, dal 1° ottobre 2023 e fino al 30 aprile 2024, per la copertura della figura dirigenziale dell'Area Economico-Amministrativa, a fronte del temporaneo comando del proprio dipendente, Dott. Andrea Luzi, presso il Ministero dell'Interno;

Dato atto che la spesa per il suddetto "scavalco di eccedenza", quantificabile complessivamente per l'anno 2023 in euro 9.705,91 e per l'anno 2024 in euro 12.941,21 - coerente e rapportata in ragione delle ore prestate all'attuale retribuzione del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa - unitamente a quella per il lavoro flessibile, come sopra indicato, rispetta ampiamente il limite di cui all'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010 per gli anni 2023 e 2024;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis del D. Lgs n.267/2000, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere reso, ai sensi dell'art.19, comma 8, L. n.448/2001, da parte dell'Organo di Revisione, sulla programmazione del fabbisogno di personale, in data 27/09/2023 prot. 12623;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e s.m.i.;
2. di integrare - per le motivazioni espresse in premessa alle quali totalmente si rinvia ed ai sensi dell'art.91, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 - il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

2023/2025, così come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 30/12/2022, che rimane confermato ed in corso di attuazione, secondo quanto di seguito indicato:

- incarico, conferito ai sensi dell'art.1, comma 557, Legge n.311/2004, finalizzato all'utilizzo della prestazione lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altro Ente locale - con qualifica dirigenziale - debitamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, per 12 ore settimanali, nel limite di quanto stabilito dall'art.4 del D. Lgs. n.66/2003, dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024, per la figura dirigenziale responsabile dell'Area Economico-Amministrativa;
- 3. di rinviare ulteriori determinazioni in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato per le annualità successive, dando atto che si procederà, successivamente, ad intervenire su queste annualità, subordinatamente all'accertamento delle effettive possibilità assunzionali previste dalla normativa tempo per tempo vigente e nei limiti consentiti dalla medesima, tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
- 4. di dare atto che le previsioni assunzionali indicate nel presente provvedimento potranno essere attuate subordinatamente all'effettivo rispetto dei vincoli richiamati in premessa;
- 5. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", i limiti imposti dall'art.1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. nonché quelli di cui all'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010, nel testo vigente;
- 6. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- 7. di prendere atto che la presente deliberazione costituisce una modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) triennio 2023/2025 con deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 21/06/2023;
- 8. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n.18/2018;
- 9. di dare informativa della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario comunale
F.to: Dott. VALERIO BRIGNOLA

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno n. _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Messo Comunale

Visto: **Il Segretario Comunale**
F.to Dott. VALERIO BRIGNOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. VALERIO BRIGNOLA

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
Dott. VALERIO BRIGNOLA